Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1955, n. 62.

Modificazioni in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 493, il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1956 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.

Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 1° luglio 1955.

Art. 2.

Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493, nonchè quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 26 febbraio 1955, n. 63.

Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

Art. 2.

Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953 è consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi in-

detti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a noma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 64.
Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano altresì:

1) per l'esercizio finanziario 1952-53, alle disponibilità dell'esercizio 1950-51 destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati entro il termine di utilizzo stabilito dalla legge 30 agosto 1951, n. 941;

2) per l'esercizio finanziario 1953-54, alle disponibilità degli esercizi 1950-51 e 1951-52 poste a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1953;

3) per l'esercizio finanziario 1954-55, alle disponibilità destinate negli esercizi dal 1950-1951 al 1952-53 alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1954.

Art. 3.

La legge 13 marzo 1953, n. 151, è abrogata.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 65.
Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire venticinque milioni, di cui al precedente articolo, si farà fronte, per l'esercizio 1954-55, con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 66.
Modificazioni all'art. 1279 del Codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, mo-

dificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TREMELLONI — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 67.

Elevazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di complessive lire 30 milioni autorizzata dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per la sistemazione delle strutture previste dall'art. 6 del medesimo regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, sulle navi mercantili di cui al secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, è elevata a lire 230 milioni.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 200 milioni conseguente all'applicazione del precedente art. 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, e verrà ripartita in quattro esercizi finanziari dal 1953-54 al 1956-57 in ragione di lire 50 milioni, per ciascuno dei citati esercizi.

Alla quota di onere a carico dell'esercizio 1953-54 si farà fronte mediante riduzione della somma disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

All'onere a carico dell'esercizio 1954-55 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso (fondo globale).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 68.

Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 13 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di 31 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

« E' ripartito in cinque Sezioni delle quali la prima e la seconda di cinque membri ciascuna, la terza, la quarta e la quinta ciascuna di sette membri.

« La I per l'archeologia, la paletnologia e l'etnografia; la II per l'arte medioevale e moderna; la III per gli edifici monumentali, l'urbanistica e le bellezze naturali; la IV per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la V per l'arte musicale, per la drammatica e per la danza e relative scuole ».

Art. 2.

I comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti:

« La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere e della Facoltà di magistero, di due sopraintendenti alle gallerie o ai monumenti e alle gallerie provenienti dal ruolo degli ispettori, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

« La III Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle Facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di archi-

tettura generale o tecnica della Facoltà di ingegneria; di due sopraintendenti ai monumenti o ai monumenti e alle gallerie, provenienti questi ultimi dal ruolo degli architetti, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; di uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche, o di uno studioso di architettura o di urbanistica, e di uno studioso di arte sacra, scelti dal Ministro.

« La IV Sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di un rappresentante dei Licei artistici, eletti congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti stessi; di un rappresentante degli Istituti o Scuole d'arte, eletto tra il personale di ruolo direttivo e insegnante degli Istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli Istituti e Scuole stesse; di uno studioso di arte figurativa, eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università: di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro.

« La V Sezione è composta di un direttore e di due professori di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori di ruolo dei Conservatori e di due compositori o interpreti musicali, estranei ai Conservatori, scelti dal Ministro; di un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica designato dalla Commissione artistica della detta Accademia, e di un esperto nell'arte della danza o dell'arte drammatica o da uno studioso di tali arti, scelto dal Ministro ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Approvazione della convenzione stipulata in data 8 luglio 1954, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Italcable.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, l'annessa convenzione stipulata l'8 luglio 1954 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici », per apportare modificazioni in materia di depositi cauzionali e di penalità ad alcuni articoli delle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 con la suddetta Società e con la Società Italo-radio a norma del regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI — GAVA — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1955
Registro n. 7 Ufficio riscontro poste, foglio n. 188. — FAGGIANI

Convenzione con la « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici Società per azioni », capitale sociale L. 4.900.000.000 (sede in Roma), suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935, in forza del decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, fra il Ministero delle comunicazioni e la Italcable e la ex Italo-radio, e alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente in relazione al predetto decreto-legge convertito in legge.

Premesso:

Che agli effetti delle vigenti convenzioni la Italcable ha attualmente i depositi cauzionali specificati come segue: *a*) deposito in titoli di Stato per L. 1.000.000 (art. 28 convenzione Italcable 6 agosto 1935, ex art. 17 convenzione Italcable 12 settembre 1921), oggi pari a nominali L. 1.094.700 (posizione Cassa depositi e prestiti; polizza n. 16343 del 30 settembre 1921 e polizza n. 18111 del 30 aprile 1924); *b*) deposito in titoli di Stato per L. 500.000 (art. 28 convenzione Italcable 6 agosto 1935 ex art. 28 convenzione Italcable 5 febbraio 1923), oggi pari a nominali L. 530.000 (posizione Cassa depositi e prestiti, polizza n. 17227 del 22 febbraio 1923 e polizza n. 18859 del 30 aprile 1925); *c*) deposito in titoli di Stato in L. 10.000 (art. 28 convenzione Italcable 6 agosto 1935 ex art. 6 convenzione Italcable 2 aprile 1925), oggi pari a nominali L. 11.000 (posizione Cassa depositi e prestiti, polizza n. 19470 del 31 gennaio 1926; *d*) deposito in titoli di Stato per L. 1.000.000 (art. 19 convenzione Italo-radio 6 agosto 1935 ex art. 21 convenzione Italo-radio 29 agosto 1923), oggi pari a nominali L. 1.005.000 (posizione Cassa depositi e prestiti, polizza n. 53781 del 28 marzo 1951);

Che in base all'art. 1, paragrafo 2, della convenzione 7 luglio 1949, la Italcable ha assunto l'obbligo di corrispondere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone di concessione del 16 % degli introiti sociali per tasse terminali italiane del traffico telegrafico internazionale della Via Italcable e della Via Italo-radio;

Che in base all'art. 7 della convenzione 21 gennaio 1950 la Amministrazione ha consentito alla Italcable, allo scopo di agevolare il completamento della ricostruzione della rete cablografica Italcable, di trattenere per il periodo di 20 anni dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1968 i 9/10 del suddetto canone di concessione (16%) nella intesa che la somma totale in lire trattenuta dalla Società fino al 31 dicembre 1968, dovrà da

questa essere versata all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni senza interessi, in venti quote annue costanti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1969;

Considerato

La opportunità che i depositi cauzionali sopra descritti costituiti da titoli di Stato per L. 2.640.700, per poter continuare ad assolvere il loro compito nella mutata situazione odierna, vengano elevati a L. 25.000.000 in titoli di Stato;

La opportunità di elevare adeguatamente le ammende previste agli art. 25, paragrafi 1 e 2 della convenzione Italcable 6 agosto 1935; art. 19, paragrafi 3 e 4 della convenzione Italo-radio 6 agosto 1935;

Tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni (detto in seguito anche « Amministrazione ») e la « Italcable Servizi Cablografici Radiotelegrafici e Radioelettrici Società per Azioni » (detta in seguito anche « Italcable »),

Si conviene quanto appresso:

Art. 1.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi e impegni di qualsiasi natura stabiliti in tutte le convenzioni vigenti la Italcable provvede a costituire presso la Cassa depositi e prestiti un nuovo deposito cauzionale in titoli di Stato per nominali L. 22.359.300, che aggiunto a quello già esistente, sopra specificato, di L. 2.640.700, formi il complessivo deposito cauzionale di L. 25.000.000 stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2.

L'ammenda di L. 100 al giorno di cui al paragrafo 1 dello art. 25 della convenzione Italcable 6 agosto 1935, è elevata alla misura di L. 5000 (cinquemila) al giorno.

L'ammenda di L. 50 al giorno di cui al paragrafo 2 dello art. 25 della convenzione Italcable 6 agosto 1935 è elevata alla misura di L. 2500 (duemilacinquecento) al giorno.

Art. 3.

L'ammenda di L. 50 per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione dei depositi cauzionali, per le somme eventualmente detratte e di cui all'art. 28, paragrafo 4, della convenzione Italcable 6 agosto 1935, è elevata a L. 2500 (duemilacinquecento).

Art. 4.

I limiti delle ammende di cui al paragrafo 3 dell'art. 19 della convenzione Italo-radio 6 agosto 1935 (già fissati a L. 500 e a L. 50.000) vengono elevati alle misure di L. 25.000 (venticinquemila) e di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) rispettivamente.

Il limite minimo di ammende inflitte in un anno di cui al paragrafo 3 dell'art. 19 della convenzione Italo-radio 6 agosto 1935 (già fissato in L. 60.000), è elevato alla misura di L. 3.000.000 (tremilioni).

L'ammenda di L. 50 al giorno di cui al paragrafo 4 dello art. 19 della convenzione Italo-radio 6 agosto 1935. viene elevata alla misura di L. 2500 (duemilacinquecento) al giorno.

Art. 5.

La presente convenzione è ammessa a registrazione a tassa fissa in forza dell'art. 5 del regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 925.

Art. 6.

La presente convenzione assume validità a seguito di intervenuta approvazione nei modi e nelle forme di legge.

Roma, addì 8 luglio 1954

Italcable
Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici
L'amministratore delegato
MARTINATO

L'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni
ANTINORI

Registrato al n. 2347/1, vol. 610 agli Atti privati ed esteri di Roma. Esatte L. 300.

(1248)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1955.

Sostituzione di un membro della Commissione di studio per la formulazione di uno schema per l'unificazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione di studio per la formulazione di uno schema di disegno di legge per la unificazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Vista la lettera del 2 dicembre 1954, relativa alle dimissioni dell'ispettore generale dipendente dal Ministero delle finanze dott. Pasquale Spinelli, chieste per motivi di salute e di lavoro;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Il dott. Matteo Vizzini, capo sezione presso il Ministero delle finanze, è nominato membro della Commissione di studio per la formulazione di uno schema di disegno di legge per la unificazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, in sostituzione del dott. Pasquale Spinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1247)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1955.

Sostituzione di un componente in seno al Comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge;

Visto l'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953;

Riconosciuta la opportunità di sostituire il dottor Dino Ferroni Carli da membro supplente perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vincenzo Loreto, ispettore generale nel Ministero, viene nominato membro supplente del Comitato di cui all'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, in sostituzione del dott. Dino Ferroni Carli.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il Ministro: MARTINELLI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 20 dicembre 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937 numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acido colico, grezzo, sgrassato, da trasformare in acido desossicolico purificato (con validità fino al 3 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	4 gennaio 1955	3 luglio 1955
2. Alcool, per alcolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle (con validità fino al 22 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	23 gennaio 1955	22 luglio 1955
3. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955
4. Mica in lamelle, per essere argentata e/o metallizzata (con validità fino al 22 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	23 gennaio 1955	22 luglio 1955
5. Nastro magnetico, per registrarvi programmi informativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America (con validità fino al 7 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	8 gennaio 1955	7 luglio 1955
6. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955
7. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in mastelli di legno o in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg., per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 7 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	8 gennaio 1955	7 luglio 1955
8. Paraffina solida, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 9 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	10 gennaio 1955	9 luglio 1955
9. Parti staccate di macchine, non completamente finite, per essere rifinite ed anche per il loro successivo impiego, previsto dal decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dalle relative norme di applicazione di cui all'articolo 164 del regolamento approvato col regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 (con validità fino al 7 gennaio 1955)	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	8 gennaio 1955	7 luglio 1955

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
10. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria comprese le calzature (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Legge 19 marzo 1952, n. 189 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1952).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955
11. Pellicole cinematografiche e fotografiche anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto), per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare (con validità fino al 7 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	8 gennaio 1955	7 luglio 1955
12. Perle coltivate, per la cernita e la montatura (con validità fino al 22 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	23 gennaio 1955	22 luglio 1955
13. Pesci salati, anche in mastelli, per essere filettati e riconfezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500 e/o impiegati per la confezione di pasta di acciughe (con validità fino al 7 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	8 gennaio 1955	7 luglio 1955
14. Piume e penne, per la spolveratura e selezionatura (con validità fino al 22 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	23 gennaio 1955	22 luglio 1955
15. Polveri da stampaggio a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa, per la produzione di articoli stampati (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955
16. Potassa caustica fusa per la produzione di metaminofenolo (con validità fino al 15 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	16 gennaio 1955	15 luglio 1955
17. Rhum in fusti, ad alta gradazione, per essere portato alla gradazione di consumo e imbottigliato (con validità fino al 22 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	23 gennaio 1955	22 luglio 1955
18. Rhum, per la fabbricazione di vermouth e di liquori (con validità fino al 15 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	16 gennaio 1955	15 luglio 1955

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1955
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 113. — BENNATI

(1246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 474 del 24 febbraio 1955. - Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 474 del 24 febbraio 1955, ha fissato come all'unito elenco i prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

SPECIALITA MEDICINALI (XXIX Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 469 del 27 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1955.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Anuresolo	Donini, Milano	flacone x g. 150	315 —
Adreson	Ravasini, Roma	collirio	600 —
		flacone x 10 cc. 25 mg/cc.	3.600 —
		compresse 20 x 25 mg/cc.	6.000 —
		compresse 20 x 5 mg/cc.	1.400 —
Boldus	Falorni, Firenze	flacone gr. 180	550 —
Bilombrine	Italcofar, Roma	busta x 6 compresse	495 —
		flacone granuli x 8 gr.	495 —
Cillenta	Valeri, Roma	compresse 20 x 1000 U.I.	378 —
		compresse 20 x 5000 U.I.	418 —
Cortrophine Z	Ravasini, Roma	flacone x 1 cc. da 40 U.I. e fiala solvente	2.800 —
Di Pro	Ravasini, Roma	emulsione	1.700 —
		compresse	800 —
Doca	Ravasini, Roma	fiale 4 x 2 mg.	660 —
		fiale 4 x 5 mg.	1.320 —
		fiale 4 x 10 mg.	2.375 —
		compresse 40	1.600 —
		compresse 1 per innesto	4.800 —
Gestyl	Ravasini, Roma	200 U.I.	1.500 —
		400 U.I.	2.300 —
		1000 U. I.	4.900 —
Neopolibromo	Falorni, Firenze	flacone x gr. 200 adulti	390 —
		flacone x gr. 200 bambini	330 —
Pillole purgative Sacchetti	Farmacia Sacchetti, Bologna	pillole 30	89 —
Pernaemon	Ravasini, Roma	fiale 3 x 2 cc.	450 —
		flacone x 10 cc.	600 —
Piton	Ravasini, Roma	fiale 3 x 10 U.I.	550 —
		fiale 5 x 50 U.I.	400 —
		polvere da fiuto	2.000 —
Pregnyl	Ravasini, Roma	fiale 3 x 100 U.I.	670 —
		fiale 3 x 500 U.I.	1.600 —
		fiale 3 x 1500 U.I.	2.500 —
		fiale 3 x 5000 U.I.	5.900 —
Progestin	Ravasini, Roma	fiale 3 x 5 mg.	510 —
		fiale 3 x 10 mg.	980 —
		fiale 3 x 25 mg.	3.200 —
		compressa 1 per innesto	2.500 —
Progestoral	Ravasini, Roma	compresse 10 x 25 mg	1.430 —
Siero contro il cimurro	Co.Fa., Milano	fiala x 20 cc.	1.800 —
		fiala x 50 cc.	3.870 —
Vitabromo	Falorni, Firenze	flacone x gr. 200 adulti	480 —
		flacone x gr. 200 bambini	390 —

ERRATA-CORRIGE

Provvedimenti n. 359 del 21 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 (supplemento) del 13 aprile 1953 e n. 446 del 29 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954:

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
invece di:			
Supposte Midy	Sifca, Milano	supposte 6	—
leggasi:			
Supposte Midy	Sifca, Milano	supposte 10	prezzi invariati

(1267)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale infantile e pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro e Aglaia De Manussi di Trieste ad istituire una scuola-convitto per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto commissariale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, n. 370.20400.3v.85.2.62274, in data 1° marzo 1955, l'Ospedale infantile e pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro e Aglaia De Manussi di Trieste, è autorizzato ad istituire una scuola-convitto per vigilatrici di infanzia, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Con lo stesso decreto, è approvato il regolamento per il funzionamento della scuola.

(1257)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo abbandonato delle sorgenti Mazzoccolo in territorio del comune di Formia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 15 dicembre 1954, n. 2578, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo abbandonato delle sorgenti Mazzoccolo in territorio del comune di Formia, terreno segnato nel catasto dello stesso Comune ai mappali nn. 818 1/2, 818 1/3 e 818 1/4, della superficie di mq. 97 ed indicato nella planimetria in data 30 settembre 1953 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Latina, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1268)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Anagni

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1955, n. 237, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Anagni, approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 2 giugno 1950, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1249)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pianoro

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1955, n. 340, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Pianoro, approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 12 ottobre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1250)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei consorzi di bonifica Magnadola e Cao Mozzo Bonotto con quelli dei consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave.

Con decreto Presidenziale in data 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1955, al registro n. 1, foglio n. 26, salva restando la distinta personalità giuridica dei consorzi di bonifica Magnadola e Cao Mozzo Bonotto, è stato disposto il raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici di detti Enti con quelli dei consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave, con sede in San Donà di Piave (Venezia).

(1059)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Pesarese » di consumo, con sede in Pesaro, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1955, sono stati revocati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Pesarese » di consumo, con sede in Pesaro, costituita in data 15 novembre 1944, con atto a rogito del notaio dottore Tintori Nereo, ed è stato nominato commissario il dott. Manlio Paolini.

(1193)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Casalbertone », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Casalbertone », con sede in Roma, costituita in data 6 luglio 1946 a rogito notaio Migliori Daniele, ed è stato nominato commissario governativo il sig. Mario Cavassini.

(1194)

Scioglimento della Società cooperativa Consorzio Provinciale Approvvigionamento Cooperative « C.O.P.A.C. », con sede in Treviso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa « Consorzio Provinciale Approvvigionamento Cooperative - C.O.P.A.C. », con sede in Treviso, costituita con atto in data 5 ottobre 1946 del dott. Romeo Volpi, notaio in Treviso, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1152)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	636,25	145,75
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	636 —	145,75
» Milano	624,94	635 —	145,76
» Napoli	624,90	635,50	145,75
» Palermo	624,93	636,50	145,75
» Roma	624,94	635,75	145,76
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,94	—	145,70
» Venezia	624,92	636,80	145,75

Media dei titoli del 14 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,225
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	92,90
Redimibile 3,50 % 1934	81,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	635,37
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,88

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel sommario e a pag. 717, colonna 1ª, della *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1955, l'intestazione del decreto Ministeriale 21 febbraio 1955 va rettificata come segue:

Autorizzazione alla Società cooperativa per azioni « Magazzini generali di Prato » a istituire in Prato un Magazzino generale per merci estere, nazionali e nazionalizzate.

(1260)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.2/11114 del 30 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa;

Vista la nota del Prefetto di Massa Carrara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Carlo Ponzano, vice prefetto, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Carlo Ponzano è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa, il dott. Innocenzio Marchese, vice prefetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1239)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di presidente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trapani.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/12217 del 4 gennaio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trapani;

Vista la nota del Prefetto di Trapani, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Stefano Russo, vice prefetto, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Stefano Russo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trapani il vice prefetto dott. Alfredo Blasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1242)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto di 2ª classe presso il pubblico macello del comune di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 1° settembre 1954, n. 20892, col quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario aggiunto di 2ª classe presso i pubblici macelli del comune di Lucca;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario aggiunto di 2ª classe presso il pubblico macello del comune di Lucca è costituita come appresso:

Presidente:

De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:

Mannu dott. Vincenzo, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in anatomia patologica veterinaria;

Ghirlanda dott. Emilio, veterinario condotto.

Segretario:

Domenici dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1954, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 28, 29, 30 marzo, 1° e 2 aprile del corrente anno 1955.

Roma, addì 5 marzo 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO

(1286)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto-legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la nota n. 100334/12106 del 29 dicembre 1954 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'espletamento del concorso, modificata con nota n. 3003/12106 del 9 febbraio 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi, Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto, presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla formazione della graduatoria.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova, un esperto particolarmente versato nella materia di esame. I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria ed in prove orali obbligatorie, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale (prova scritta);
2) storia, geografia e topografia;
3) computisteria e ragioneria;
4) economia politica e scienza delle finanze;
5) amministrazione e contabilità generale dello Stato;
6) diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in trenta minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver riportato la idoneità, anche alle prove orali, il candidato che abbia riportato una media di 12/20, purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore ai 10/20.

Art. 7.

I concorrenti, che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale	coefficiente	9
prova orale di storia, geografia e topografia	»	6
prova orale di computisteria e ragioneria	»	10
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	»	10
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	10
prova orale di diritto costituzionale e di diritto amministrativo	»	10

b) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 10 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 5 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono. Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

c) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a venti punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia — per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'istituto dal quale viene rilasciato e vistato dal Provveditore agli studi, ovvero copia notarile debitamente legalizzata di detto certificato, fermo l'obbligo di esibire il relativo diploma originale a richiesta dell'Amministrazione.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, e in qualsiasi stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, coloro ai quali, a suo giudizio, non ritenesse di poter conferire il grado di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che, qualora ammogliato, non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto il prescritto assentimento.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1955
Registro n. 15 difesa-Aeronautica, foglio n. 123 — RAPISARDA

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI DI CULTURA GENERALE

a) *Prova scritta*
(durata della prova sei ore)

Esame scritto di cultura generale:

Consiste in un componimento su argomenti di cultura generale allo scopo di accertare la capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

b) *Prove orali*
(durata delle prove trenta minuti primi)

Esame di storia, geografia e topografia:

Storia:

Fondazione della prima repubblica democratica: gli Stati Uniti d'America. La rivoluzione francese e il nuovo regime democratico in Europa. Napoleone. L'Italia durante la rivoluzione e l'Impero. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete. I moti liberali in Europa ed in Italia.

Il predominio austriaco in Italia. I Balcani e l'indipendenza della Grecia. Nuovi rivolgimenti europei. Le insurrezioni italiane del 1831. L'apostolato di G. Mazzini per l'unità. Carlo Alberto e le prime riforme nello stato Sabaudo. I moti Mazziniani. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Tendenze del pensiero politico italiano. Riforme e statuti. Le rivoluzioni del '48. La prima guerra dell'Indipendenza. L'eroica difesa di Roma e di Venezia. Restaurazione e congiure. Vittorio Emanuele II. Il decennio di preparazione. L'opera politica ed economica di Camillo Cavour. La seconda guerra dell'Indipenza. La spedizione dei Mille e le annessioni. Il regno d'Italia e sua organizzazione. La terza guerra dell'Indipendenza. Roma capitale d'Italia. Principali vicende degli Stati europei fino al congresso di Berlino. La politica dei grandi Stati europei fino alla vigilia della prima guerra mondiale. Ideologie e movimenti sociali. L'espansione coloniale d'Europa. L'Estremo oriente e l'America. La politica italiana nell'ultimo trentennio del secolo XIX. Le prime colonie italiane. Il governo democratico di Giovanni Giolitti. La conquista della Libia. La prima guerra mondiale. L'intervento italiano. Vittorio Veneto. I trattati di pace e la nuova Europa. La Società delle Nazioni. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Cronistoria della seconda guerra mondiale.

Geografia e topografia:

Idea generale della geografia e sua divisione. Gli astri. Sistema solare. La Terra, sua forma e i movimenti. Il mare e i suoi fenomeni. L'atmosfera. Le acque terrestri. La vita sulla superficie terrestre.

La Terra e l'uomo (tempi preistorici, civiltà, influenza della natura sull'uomo e dell'uomo sulla natura). Razze, lingue, religioni. Grandi divisioni della Terra. Stati e colonie. Forme di governo. Dominii coloniali.

Il lavoro umano (caccia, pesca, allevamento, agricoltura, minerali, industria). La conquista del mondo (comunicazioni e commercio).

Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali e centri industriali dell'Italia. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione.

Come si rappresenta la Terra. Diverse specie di carte. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico delle carte. Nozioni sui principali tipi di proiezione.

ESAME DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE

Prove orali
(durata di ciascuna prova trenta minuti primi)

1) *Computisteria e ragioneria*:

Computisteria:

Sistemi di misure. Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi. Calcoli di riduzione. Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario. Cambiale, assegno, vaglia. Cenni pratici compilazione delle varie specie di documenti. Distinta di sconto.

Cambio. Generalità: quotazione del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini; operazioni di cambio diretto ed indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute. Nozioni di « conto mio » e di « conto suo ». Conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati. Principali specie; modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle Borse italiane. Listini Principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Concetti generali. L'amministrazione e la organizzazione delle aziende. Classificazione.

Capitale. Gli elementi del capitale nelle imprese. Elementi attivi e passivi, principali ed accessori. Capitale fisso e circolante; immobilizzato e disponibile. Capitale nominale. Capitale versato. Riserve. Spese di impianto, avviamento; loro rilevazioni e valutazione. Fondo di ammortamento, di deperimento, di oscillazione valori e di valutazione rischi. Ratei e risconti

Inventario. Varie specie e forme. Modi in cui possono essere iscritti i beni dei terzi o i fondi di ammortamento, di deperimento, ecc. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese in rapporto ai fini ed alla data dell'inventario.

Gestione economica. Previsione. Provviste, trasformazioni, scambi. I valori numerari. Costi e ricavi. Vendita. Il reddito: come si forma e come si manifesta.

Scritture. Rilevazioni contabili e statistiche. Scritture elementari e sistematiche, sistemi e metodi di scrittura: la partita doppia. La partita doppia applicata al sistema del reddito: conti di capitale, conti di reddito, conti ai valori numerari. Il riferimento dei valori ai vari conti del sistema. Il giornale. Libri obbligatori, principali e facoltativi. Apertura dei conti, rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti e scritture rettificative. La rilevazione dei risultati lordi della vendita delle merci, di prodotti, di titoli, di divise. La determinazione a fine di esercizio degli ammortamenti e deperimenti, della svalutazione, dei ratei e risconti, di fondi di oscillazioni valori e rischi, ecc. Scritture relative. Scritture graduali e scritture dirette di epilogo. La situazione dei conti. Il giornale mastro. La partita semplice.

Bilanci. Loro formazione. Le forme dei prospetti del bilanci di esercizio. La destinazione del reddito.

2) *Economia politica e scienza delle finanze:*

I bisogni. I beni. L'utilità: decrescenza della utilità; uguaglianza delle utilità marginali comparate. Produzione: fattori; ripartizione del prodotto tra i vari fattori. La natura. Il lavoro. Il capitale: nozioni; origine; varie specie di capitale produttivo; le macchine. L'impresa; varie specie di imprese; costo di produzione. Lo scambio. Il prezzo: varie specie; nozioni sul la determinazione del prezzo; elasticità della domanda e dell'offerta; concetto di mercato: il prezzo in regime di libera concorrenza. Il prezzo in regime di coalizione. Il prezzo in regime di monopolio. Il reddito. Rendita fondiaria. Salario; principali teorie sul salario. Interesse. Il profitto, distinzione dell'utile dell'impresa in rendita e profitto; saggio dei profitti; le crisi. La moneta: sistemi monetari; la moneta cartacea. Vita sociale, bisogni pubblici e servizi pubblici. Le spese pubbliche: classificazione; sviluppo; pressione tributaria. Le entrate pubbliche. Le tasse e le imposte. La ripartizione economica dell'imposta. Le imposte dirette reali. Le imposte dirette personali. Le imposte indirette. Il debito pubblico e le entrate straordinarie. Le finanze locali.

3) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.*

Scopo ed importanza delle contabilità dello Stato. I beni dello Stato; demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare. I contratti dello Stato: i capitolati d'oneri; vari modi di asta pubblica: la licitazione privata; la trattativa privata; l'appalto concorso; stipulazione dei contratti; approvazione dei contratti, esecuzione dei contratti; servizi ed economia. Il controllo finanziario nell'amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali; il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi del bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio: esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese. Il rendimento dei conti dello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziari dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità limiti di competenza nel giudizio; giurisdizione della Corte dei conti; procedura per i giudizi di conto; l'appello contro le decisioni della Sezione contabile; giudizi speciali.

Rendiconto generale dello Stato: materia, preparazione e forma del conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

Diritto costituzionale ed amministrativo:

Lo Stato: nozione di Stato; personalità giuridica dello Stato; formazione, modificazioni, estinzione dello Stato: cenni. Gli elementi costitutivi dello Stato; le varie figure dello Stato.

Le fonti del diritto costituzionale italiano ed il procedimento di formazione della nuova Costituzione repubblicana. Gli organi dello Stato in generale; gli organi costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la Corte costituzionale e la Magistratura. Le garanzie costituzionali. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa; la legge formale; gli atti equiparati alla legge formale; i regolamenti e gli altri atti normativi. La funzione giurisdizionale: nozioni sugli organi giurisdizionali e principi fondamentali sull'ordinamento giudiziario italiano.

La funzione amministrativa. L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano: concetti sulla pubblica amministrazione e sulla sua organizzazione; amministrazione centrale attiva, consultiva e di controllo; amministrazione governativa locale; amministrazione autarchica.

I beni pubblici in generale; distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali.

Gli atti amministrativi: concetti, classificazione e validità.

La giustizia nell'amministrazione: concetti, distinzione tra diritti ed interessi. I ricorsi amministrativi: nozioni e specie. Le giurisdizioni amministrative: principî generali.

MODELLO DI DOMANDA

Carta da bollo da L. 200

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . figlio di . . . . . . e di . . . . . nato a . (Prov. di . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . residente a (1) . (Prov. di . . .) via . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1955.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . ,

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso l'istituto (o la scuola) di . . . . nell'anno .

di trovarmi nella seguente posizione militare: (4) . . . .

. . . . . , li . . . . . . (data)

Firma . . . .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1201)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la nota n. 100334/12106 del 29 dicembre 1954 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'espletamento del concorso, modificata con nota n. 300[illegible]/12106 del 9 febbraio 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano almeno due anni di anzianità nel grado alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) non abbiano superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto.

Non potranno partecipare al concorso, coloro che, per due volte, non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 ed indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

Detta domanda dovrà essere presentata all'Ente presso cui l'interessato è in forza non oltre il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare, specificando la durata ed i periodi nei quali ha prestato servizio in qualità di maresciallo della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica o di maresciallo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I marescialli dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alle carica di pilota in caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Ricevute le domande, le autorità competenti, dopo aver fatto constatare in calce alle domande stesse la data di presentazione, ne cureranno la trasmissione al Ministero per via gerarchica, con tutta urgenza, in modo che giungano a destinazione non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza del concorso, allegandovi copia aggiornata del foglio matricolare mod. 59, copia delle note caratteristiche dell'ultimo biennio, nonchè un dettagliato rapporto informativo per il servizio prestato e per le mansioni disimpegnate dall'aspirante.

In detto rapporto, dovrà, a conclusione, essere esplicitamente dichiarato se l'aspirante sia ritenuto per contegno, carattere, autorevolezza e cultura generale e professionale, idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente del Corpo di commissariato ruolo amministrazione precisando altresì se l'aspirante stesso possegga le qualità somatico-funzionali per la nomina ad ufficiale in s.p.e. dell'Aeronautica militare.

Le autorità gerarchiche intermedie esprimeranno egualmente il loro parere.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 6.

La Commissione di esami, che sarà nominata con successivo decreto, presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla formazione della graduatoria.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova di esame, un esperto particolarmente versato nella materia di esame.

I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero, e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria ed in prove orali obbligatorie, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale (prova scritta);
2) storia, geografia e topografia;
3) computisteria e ragioneria;
4) economia politica e scienza delle finanze;
5) amministrazione e contabilità generale dello Stato;
6) diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in 30 minuti primi ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguita la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato la media di 12/20, purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore ai 10/20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli dai quali risulti il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utili ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 9.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità, i punti di merito ottenuti in ciascuna prova di esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

prova scritta di cultura generale	coefficiente	9
prova orale di storia, geografia e topografia	»	6
prova orale di computisteria e ragioneria	»	10
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	»	10
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	10
prova orale di diritto costituzionale e diritto amministrativo	»	10

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a venti punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di voto finale ottenuto come sopra, spetta la precedenza al maresciallo di grado più elevato; a parità anche di grado la precedenza è data al maresciallo che abbia maggiore anzianità assoluta; a parità anche di anzianità assoluta, la precedenza è data secondo l'ordine di iscrizione in ruolo se appartenenti allo stesso ruolo ed alla stessa categoria, e al più anziano di età se appartenenti a ruoli o categorie diverse.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla

data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Sull'accoglimento delle domande deciderà, con giudizio insindacabile, il Ministero della difesa-Aeronautica, tenuto conto dei precedenti militari e disciplinari dell'interessato e del parere delle autorità gerarchiche.

Il Ministero si riserva anche la facoltà in qualunque stadio del concorso, di escludere dal concorso stesso o dalla nomina coloro ai quali, a suo giudizio, non ritenesse di poter conferire il grado di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero della difesa Aeronautica, ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1955
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 124. — RAPISARDA

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI DI CULTURA GENERALE

a) *Prova scritta*
(durata della prova sei ore)

Esame scritto di cultura generale:

Consiste in un componimento su argomenti di cultura generale allo scopo di accertare la capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

b) *Prove orali*
(durata delle prove trenta minuti primi)

Esame di storia, geografia e topografia:

Storia:

Fondazione della prima repubblica democratica: gli Stati Uniti d'America. La rivoluzione francese e il nuovo regime democratico in Europa. Napoleone. L'Italia durante la rivoluzione e l'Impero. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete. I motivi liberali in Europa e in Italia. Il predominio austriaco in Italia. I Balcani e l'indipendenza della Grecia. Nuovi rivolgimenti europei. Le insurrezioni italiane del 1831. L'apostolato di G. Mazzini per l'unità. Carlo Alberto e le prime riforme nello Stato Sabaudo. I moti Mazziniani. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo. Tendenze del pensiero politico italiano. Riforme e statuti. Le rivoluzioni del '48. La prima guerra dell'Indipendenza. L'eroica difesa di Roma e di Venezia. Restaurazioni e congiure. Vittorio Emanuele II. Il decennio di preparazione. L'opera politica ed economica di Camillo Cavour. La seconda guerra d'indipendenza. La spedizione dei Mille e le annessioni. Il regno d'Italia e sua organizzazione. La terza guerra d'indipendenza. Roma capitale d'Italia. Principali vicende degli stati europei fino al congresso di Berlino. La politica dei grandi Stati europei fino alla vigilia della prima guerra mondiale. Ideologie e movimenti sociali. L'espansione coloniale d'Europa. L'Estremo oriente e l'America. La politica italiana nell'ultimo trentennio del secolo XIX. Le prime colonie italiane. Il governo democratico di Giovanni Giolitti. La conquista della Libia. La prima guerra mondiale. L'intervento italiano. Vittorio Veneto. I trattati di pace e la nuova Europa. La Società delle Nazioni. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Cronistoria della seconda guerra mondiale.

Geografia e topografia:

Idea generale della geografia e sua divisione. Gli astri. Sistema solare. La Terra, la sua forma e i movimenti.

Il mare e i suoi fenomeni. L'atmosfera. Le acque terrestri. La vita sulla superficie terrestre.

La Terra e l'uomo (tempi preistorici, civiltà, influenza della natura sull'uomo e dell'uomo sulla natura). Razze, lingue. Religioni. Grandi divisioni della Terra. Stati e colonie. Forme di governo. Dominii coloniali.

Il lavoro umano (caccia, pesca, allevamento, agricoltura, minerali, industria). La conquista del mondo (comunicazioni e commercio).

Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali e centri industriali dell'Italia. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione.

Come si rappresenta la Terra. Diverse specie di carte. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico delle carte. Nozioni sui principali tipi di proiezione.

ESAMI DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE

Prove orali
(durata di ciascuna prova trenta minuti primi)

1) *Computisteria e ragioneria*:

Computisteria:

Sistemi di misure. Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi. Calcoli di riduzione. Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci a vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia. Cenni pratici: compilazione delle varie specie di documenti. Distinta di sconto.

Cambio. Generalità. Quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini; operazioni di cambio diretto ed indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute. Nozioni di « conto mio » e di « conto suo ». Conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati. Principali specie; modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle Borse italiane. Listini. Principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Concetti generali. L'amministrazione e la organizzazione delle aziende. Classificazione.

Capitale. Gli elementi del capitale nelle imprese. Elementi attivi e passivi, principali ed accessori. Capitale fisso e circolante; immobilizzato e disponibile. Capitale nominale. Ca-

pitale versato. Riserve. Spese d'impianto, avviamento; loro rilevazioni e valutazioni. Fondo di ammortamento, di deperimento, di oscillazione valori e di valutazione rischi. Ratei e risconti.

Inventario. Varie specie e forme. Modi in cui possono essere iscritti i beni dei terzi o i fondi di ammortamento, di deperimento, ecc. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese in rapporto ai fini e alla data dell'inventario.

Gestione economica. Previsione. Provviste, trasformazioni, scambi, i valori numerari. Costi e ricavi. Vendita. Il reddito: come si forma e come si manifesta.

Scritture. Rilevazioni contabili e statistiche. Scritture elementari e sistematiche, sistemi e metodi di scrittura: la partita doppia. La partita doppia applicata al sistema del reddito: conti di capitale, conti di reddito, conti ai valori numerari. Il riferimento dei valori ai vari conti del sistema. Il giornale. Libri obbligatori, principali e facoltativi. Apertura dei conti, rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti e scritture rettificative. La rilevazione dei risultati lordi della vendita delle merci, di prodotti, di titoli, di divise. La determinazione a fine di esercizio degli ammortamenti e deperimenti, della svalutazione, dei ratei e risconti, di fondi di oscillazioni valori e rischi ecc. Scritture relative. Scritture graduali e scritture dirette di epilogo. La situazione dei conti. Giornale mastro: la partita semplice.

Bilanci. Loro formazione. Le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio. La destinazione del reddito.

2) *Economia politica e scienza delle finanze*:

I bisogni. I beni. L'utilità decrescenza della utilità; uguaglianza delle utilità marginali comparate. Produzione: fattori; ripartizione del prodotto tra i vari fattori. La natura. Il lavoro. Il capitale: nozioni; origine; varie specie di capitale produttivo; le macchine. L'impresa: varie specie di imprese; costo di produzione. Lo scambio. Il prezzo: varie specie; nozioni sulla determinazione del prezzo; elasticità della domanda e della offerta; concetto di mercato. Il prezzo in regime di libera concorrenza. Il prezzo in regime di coalizione. Il prezzo in regime di monopolio. Il reddito. Rendita fondiaria. Salario. Principali teorie sul salario. Interesse. Il profitto, distinzione dell'utile dell'impresa in rendita e profitto; saggio dei profitti; le crisi. La moneta sistemi monetari; la moneta cartacea. Vita sociale, bisogni pubblici e servizi pubblici. Le spese pubbliche: classificazione; sviluppo; pressione tributaria. Le entrate pubbliche. Le tasse e le imposte. La ripartizione economica dell'imposta. Le imposte dirette reali. Le imposte dirette personali. Le imposte indirette. Il debito pubblico e le entrate straordinarie. Le finanze locali.

3) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato*:

Scopo ed importanza delle contabilità dello Stato. I beni dello Stato demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare. I contratti dello Stato: i capitolati d'oneri; vari modi di asta pubblica; la licitazione privata; la trattativa privata; l'appalto concorso; stipulazione dei contratti; approvazione dei contratti, esecuzione dei contratti; servizi ad economia. Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese. Il rendimento dei conti dello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziari dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizio di conto e di responsabilità; limiti di competenza nel giudizio; giurisdizione della Corte dei conti; procedura per i giudizi di conto; l'appello contro le decisioni della Sezione contabile; giudizi speciali.

Rendiconto generale dello Stato: materia, preparazione e forma del conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

Diritto costituzione ed amministrativo:

Lo Stato: nozione di Stato; personalità giuridica dello Stato; formazione, modificazioni, estinzione dello Stato: cenni. Gli elementi costitutivi dello Stato; le varie figure dello Stato.

Le fonti del diritto costituzionale italiano ed il procedimento di formazione della nuova Costituzione repubblicana. Gli organi dello Stato in generale; gli organi costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la Corte costituzionale e la magistratura. Le garanzie costituzionali. La funzione legislativa forme dell'attività legislativa; la legge formale; gli atti equiparati alla legge formale; i regolamenti e gli altri atti normativi. La funzione giurisdizionale: nozioni sugli organi giurisdizionali e principi fondamentali sull'ordinamento giudiziario italiano.

La funzione amministrativa. L'ordinamento amministrativo, dello Stato italiano: concetti sulla pubblica amministrazione e sulla sua organizzazione; amministrazione centrale attiva, consultiva e di controllo; amministrazione governativa locale; amministrazione autarchica.

I beni pubblici in generale; distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali.

Gli atti amministrativi: concetti, classificazione e validità.

La giustizia nell'amministrazione: concetti, distinzione tra diritti ed interessi. I ricorsi amministrativi: nozioni e specie. Le giurisdizioni amministrative: principi generali.

MODELLO DI DOMANDA

Carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi ROMA

Io sottoscritto figlio di e di nato a (Prov. di .) il appartenente al Distretto militare di in servizio presso residente a (1) (Prov. di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1955.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) .;

di non aver riportato condanne penali (3) .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Istituto (o la Scuola) di . nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .

.. lì (data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio in qualità di maresciallo della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica o di maresciallo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. I marescialli dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

(5) Firma del comandante di Corpo ovvero di un notaio o, del segretario comunale del luogo di residenza.

(1202)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a otto posti di allievi graduati del ruolo servizi dell'Aeronautica militare categoria musicanti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 novembre 1936, concernente la costituzione del Corpo musicale dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, concernente il reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a otto posti di allievi graduati del ruolo servizi dell'Aeronautica militare - categoria musicanti - con la ferma iniziale di 30 mesi, per l'ammissione alla carriera di sottufficiale, nel Corpo musicale dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

I posti di cui al precedente art. 1, sono suddivisi come segue:

1ª *Categoria*:
flicorno sopranino in Mi bemolle . . . posti n. 1
primo corno in Fa-Si bemolle . . . » 1

2ª *Categoria*:
secondo clarinetto soprano in Si bemolle n. 2 posti n. 1
secondo clarinetto soprano in Si bemolle n. 3 raddoppio . . . . . » 1
secondo clarinetto soprano in Si bemolle n. 4 raddoppio . . » 1
seconda tromba in Fa . . . . » 1
primo flicorno soprano in Si bemolle sostituto » 1
secondo paio di piatti ed accessori . . » 1

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, oltre a possedere la necessaria attitudine fisica, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data del presente decreto;

b) siano in possesso almeno della licenza di scuola elementare (5ª classe);

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, entro il 30 aprile 1955 al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi e scuole, Roma, la domanda formulata come all'Allegato *A*), in carta legale da L. 200 anche in caso di povertà del concorrente, e nella quale dovrà essere precisato chiaramente l'istrumento per il quale intendono concorrere.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

di possedere la cittadinanza italiana;

la data e luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi del servizio militare.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi e Scuole, Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora l'interessato trovisi in servizio militare, ovvero da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda i candidati potranno allegare, qualora ne siano in possesso, attestati rilasciati da conservatori o da istituti musicali governativi o pareggiati; titoli di studio superiori a quello richiesto; diplomi o dichiarazioni di servizio prestato presso complessi musicali, debitamente vistate dal sindaco del Comune competente ed inoltre qualsiasi altro titolo atto a dimostrare la perizia artistica o la cultura generale del candidato.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno invitati a presentarsi prima delle prove pratiche presso l'Ente aeronautico che sarà stabilito dove subiranno una visita medica collegiale per l'accertamento della loro idoneità al servizio militare incondizionato.

Il giudizio della Commissione medica è definitivo e contro di esso non è ammesso appello.

I candidati saranno convocati alla visita di cui sopra mediante documento di viaggio a cui sarà allegato lo scontrino per l'acquisto del biglietto di 3ª classe sulle ferrovie dello Stato a tariffa militare.

Art. 6.

Gli aspiranti giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti, dinanzi ad un apposita Commissione ministeriale, alle seguenti prove:

Prima prova pratica:
consisterà nell'esecuzione di un pezzo di notevole difficoltà scelto dal candidato (concerto, studio);

Seconda prova pratica:
consisterà nella lettura a prima vista di un brano, anche di notevole difficoltà, scelto, seduta stante, dalla Commissione.

Prova orale:
il candidato dovrà rispondere a domande inerenti la natura e la tecnica dell'istrumento suonato.

I concorrenti ai posti di clarinetto soprano in Si bemolle, dovranno sostenere gli esami con l'istrumento a sistema Bohem.

I concorrenti ai posti di corno dovranno sostenere gli esami con l'istrumento nella duplice tonalità Fa e Si bemolle.

I concorrenti al posto di secondo paio piatti ed accessori dovranno altresì dimostrare di sapere effettivamente anche suonare: cassa, tamburo, xilofono, campane, tam-tam, triangolo, tamburo basco.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

I punti da assegnarsi in ciascuna prova saranno espressi in ventesimi.

La Commissione, in base al risultato delle prove e alla valutazione dei titoli preventivamente stabilita, formulerà apposita graduatoria di merito distinta per strumento.

A parità di merito si applicano le disposizioni di legge relative alle preferenze sui pubblici impieghi di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Verrà dichiarato vincitore del concorso il primo iscritto in ciascuna graduatoria di strumenti.

Nessun diritto all'arruolamento potrà competere a coloro i quali seguono in graduatoria i vincitori, salvo la facoltà del Ministero di ricoprire, sempre seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati vacanti da eventuali rinunciatari o da coloro che non saranno riconosciuti idonei al termine dell'esperimento pratico di cui al successivo art. 7.

I convocati alle suddette prove di esame fruiranno delle facilitazioni per il viaggio dal luogo di residenza alla sede degli esami (e ritorno) di cui al precedente art. 5.

Inoltre per i giorni in cui si svolgeranno le prove di esame fruiranno di vitto e alloggio gratuito presso un Ente dell'aeronautica militare.

A tutti i convocati per la visita medica e per gli esami, verrà concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

A tale scopo i candidati, entro breve termine dal loro rientro in famiglia, faranno pervenire i documenti di viaggio comprovanti le spese sostenute, al Comando di presidio aeronautico più vicino al luogo di residenza, il quale provvederà alla relativa liquidazione secondo le norme amministrative in vigore.

Art. 7.

I concorrenti di cui al n. 1 del precedente art. 3 utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale debitamente legalizzati:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

4) certificato di stato libero;

5) copia del foglio matricolare con applicate marche da bollo da L. 200 su ogni foglio;

6) titolo di studio di cui al capoverso *b*) del precedente art. 3 in originale ovvero in copia notarile, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso ovvero copia notarile di detto certificato, fermo l'obbligo di esibire il relativo diploma originale a richiesta dell'Amministrazione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno arruolati col grado di aviere in qualità di allievi musicanti con la ferma di trenta mesi e sottoposti ad un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi, durante i quali il Ministero, su proposta del maestro direttore del Corpo musicale, ha facoltà di prosciogliere dalla ferma e dimettere dal Corpo musicale quegli elementi che non venissero riconosciuti in possesso della necessaria capacità artistica e delle indispensabili qualità militari.

La posizione militare dei prosciolti verrà regolata in conformità delle leggi sul reclutamento.

Al termine dei sei mesi di esperimento gli idonei saranno promossi avieri scelti assumendo la qualifica di musicante effettivo.

Al termine della ferma contratta i militari potranno essere, semprechè meritevoli, ammessi a domanda a commutare la ferma iniziale in quella di anni sei.

I non ammessi alla commutazione di ferma, passeranno a far parte delle forze in congedo permanentemente a disposizione dell'Aeronautica militare.

Gli ammessi alla commutazione di ferma, in base alle norme legislative che regolano tale materia, transiteranno successivamente nel ruolo dei sottufficiali di carriera del Corpo musicale dell'Aeronautica militare, ove potranno raggiungere il grado di maresciallo di 2ª classe.

Art. 9.

Possono altresì essere ammessi al concorso per l'arruolamento volontario di cui al presente bando i militari di truppa e gli aiuto specialisti in servizio di leva o trattenuti dell'Aeronautica militare, gli allievi e i graduati specialisti già vincolati alla ferma di trenta mesi, previo esplicito nulla osta da parte dal Ministero della difesa-Aeronautica (da richiedere per via gerarchica), nonchè i militari di truppa di altre Forze armate dello Stato o dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, che non siano già vincolati a ferme speciali e comunque previo esplicito nulla osta per la partecipazione al concorso, rilasciato dalla autorità militare competente.

La domanda dei suddetti aspiranti, redatta sulla prescritta carta da bollo da L. 200, dovrà essere inoltrata per via gerarchica entro il termine prescritto dall'art. 4 del presente decreto. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio della famiglia (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

I Comandi competenti dovranno corredare le domande di un dettagliato rapporto informativo sulle qualità morali, militari e professionali dell'aspirante, e della copia del foglio matricolare.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di obbligarsi a contrarre la ferma speciale di trenta mesi con decorrenza dal giorno di ammissione al corso di esperimento pratico.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o primo aviere ovvero gradi equiparati nelle altre Forze armate, dovranno dichiarare nella domanda stessa di rinunciare al grado, in caso di ammissione al Corpo musicale dell'Aeronautica militare, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora fossero esonerati dal corso o dichiarati non idonei agli esami finali.

In tali casi essi saranno prosciolti dalla ferma speciale di trenta mesi.

I comandi presso i quali tali concorrenti si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo gli stessi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito del concorso.

Art. 10.

Ai concorrenti residenti all'estero o negli ex possedimenti d'oltermare, che saranno chiamati a subire in Italia la prescritta visita medica, verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede dell'Ente presso cui dovranno effettuarsi gli accertamenti predetti. Saranno a totale carico dell'interessato i viaggi di andata e ritorno che eventualmente dovessero compiere fuori dei confini del territorio nazionale.

Pertanto i predetti candidati dovranno allegare alla domanda, anche una dichiarazione in carta libera, con la quale si impegnano ad intraprendere a loro spese il viaggio di andata ed eventualmente quello di ritorno, dal luogo di residenza all'estero o nell'ex possedimento d'oltremare a quello di confine del territorio della Repubblica.

Tale dichiarazione dovrà essere autenticata dalla competente autorità.

Art. 11.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso quegli aspiranti che non ritenesse opportuno ammettere a far parte dell'Aeronautica militare.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di esperimento, potrà essere distribuito in uso lo strumento relativo, qualora gl'interessati ne fossero sprovvisti, o quello posseduto non rispondesse ai voluti requisiti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1955
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 195. — RAPISARDA

ALLEGATO *A*

Carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto (1) . . . .
figlio di e di
nato il . . appartenente al Distretto militare di abitante in
Provincia di (. .) via n. .
chiedo l'ammissione al concorso per titoli e per esami, a otto posti di allievi graduati del ruolo servizi categoria musicanti, nel Corpo musicale dell'Aeronautica militare. Desidero sostenere le prove per il posto di . .

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3);
di non aver riportate condanne penali (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso la scuola di . .
di trovarmi nella seguente condizione militare: (5) .

Dichiaro inoltre di accettare la ferma di trenta mesi con decorrenza dall'inizio del periodo di esperimento pratico quale allievo musicante dell'Aeronautica militare.

. . . lì . . . . (data)

Firma . . . .

Visto: (6) . . . .

(1) Cognome e nome.

(2) Ovvero vedovo senza prole.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Indicare la propria posizione militare. Specificare se debba o meno assolvere agli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovisi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma ove appartenne e la ferma compiuta.

(6) Firma del segretario comunale o di un notaio o del comandante di Corpo, se il candidato trovisi in servizio militare.

(1203)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli a duecentodieci posti di allievi ufficiali piloti di complemento ed a quaranta posti di allievi sergenti piloti a breve ferma.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 25 luglio 1941, n. 1136;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 976;
Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3098;
Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi di pilotaggio aereo di:

a) duecentodieci allievi ufficiali piloti di complemento;
b) quaranta allievi sergenti piloti non di carriera.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità,

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data del presente bando, se aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi ufficiali; abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data del presente bando, se aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi sergenti;

c) siano dotati della idoneità fisica, dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e della idoneità somatico-funzionale quali ufficiali di complemento o sottufficiali a breve ferma dell'Aeronautica militare;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè siano stati incorporati in altra Forza armata alla data di scadenza del presente concorso;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da una scuola statale o pareggiata:

I) se aspiranti ai posti di allievo ufficiale:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di maturità artistica;
diploma di abilitazione, rilasciato da qualsiasi sezione di Istituto tecnico;
diploma di abilitazione magistrale;

II) se aspiranti ai posti di allievo sergente:
diploma di licenza di scuola media inferiore o della licenza di avviamento professionale (triennale) o di altri titoli di studio equipollenti.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma, entro il 30 aprile 1955, la domanda in carta legale da L. 200, anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
il titolo di studio posseduto;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere la ferma ordinaria di leva di 18 mesi, decorrente dal giorno dell'invio al corso di pilotaggio militare, con rinuncia esplicita a qualsiasi titolo a ferma minore od a congedo anticipato, esistente o che possa sorgere durante la prestazione del servizio militare, impegnandosi inoltre a compiere almeno sei mesi di servizio quale pilota militare presso un reparto di impiego dell'Aeronautica militare, col grado di sottotenente o sergente pilota.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal comandante del Corpo qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto e vistato dal provveditore agli studi, ovvero copia notarile di detto certificato nella quale dovrà risultare anche il visto del provveditore agli studi, debitamente legalizzata; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini e specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 6, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero Club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) due copie di una stessa fotografia recente (mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, formato cm. 4 × 6, non montata su cartoncino), con firma leggibile (nome e cognome), in basso, di pugno dell'interessato; una sola delle due copie dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 200 ed autenticata da un notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Qualora i titoli di cui al precedente capoverso n. 2, si siano maturati o siano stati conseguiti dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati entro il 30° giorno dalla data di scadenza del concorso stesso.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Il Ministero, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque momento, si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro che non ritenesse opportuno ammettere a far parte dell'Aeronautica militare.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 3ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti psicofisiologici e di idoneità somatico-funzionale di cui alla lettera c) del precedente art. 2, graduati nelle tre categorie di: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Art. 6.

Le graduatorie distinte per allievi ufficiali ed allievi sottufficiali piloti, verranno formate da apposita Commissione. Il decreto Ministeriale concernente la istituzione, composizione e nomina della predetta Commissione, verrà emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Avranno la precedenza assoluta coloro che posseggano il brevetto civile di pilota d'aeroplano e coloro che abbiano compiuto almeno dieci ore di volo in qualità di allievo pilota.

Successivamente seguiranno nell'ordine di graduatoria i concorrenti che abbiano ottenuto la migliore classifica nella visita psicofisiologica effettuata presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica.

A parità di classifica ottenuta nella predetta visita psicofisiologica, la graduatoria sarà formata tenendo conto:

a) della media dei voti riportati nel titolo di studio;

b) dei titoli di cui al capoverso 2 dell'art. 3 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine ai candidati più giovani di età, a coloro che posseggano il brevetto di pilota di aliante, ai figli dei caduti ed invalidi dell'Aeronautica militare, agli orfani di guerra ed ai figli di invalidi di guerra, agli orfani di militari e funzionari civili dell'Amministrazione aeronautica, agli orfani di militari e funzionari civili delle altre Forze armate, ai figli di militari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale, debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche la bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) atto di assenso all'arruolamento in qualità di allievo ufficiale o allievo sergente pilota, redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'Esercito, per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente concorso, a firma del padre o, in mancanza di questi, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore espressamente autorizzato.

Qualora il candidato si trovi nella impossibilità di presentare il suddetto documento, dovrà esibire dichiarazione in tal senso a firma del sindaco.

Se il giovane è già emancipato dovrà presentare l'atto di assenso del curatore.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione dei documenti rilasciati dalle autorità amministrative del comune di Roma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento e avieri allievi sergenti piloti a breve ferma ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota militare sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse, con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Durante i corsi di pilotaggio e fino al termine della ferma di leva non è consentito il passaggio alla categoria allievi ufficiali per coloro che abbiano iniziato il corso come allievi sottufficiali.

Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano, gli allievi saranno promossi rispettivamente al grado di sergente se allievi ufficiali e al grado di 1° aviere se allievi sottufficiali.

Al termine del corso di pilotaggio agli allievi che avranno compiuto le prove prescritte per il conseguimento del brevetto di pilota militare, nonchè superati gli esami teorici, se giudicati idonei, verrà conferita la nomina a pilota militare e immediatamente dopo, se allievi ufficiali la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, se allievi sottufficiali il grado di sergente a breve ferma, e con tale grado completeranno gli obblighi di servizio assunti come da impegno di cui al precedente art. 3.

Art. 9.

Il Ministero, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha la facoltà di dimettere dal corso gli allievi che dimostrino mancanza di attitudine al pilotaggio, e che per ragioni fisiche o per deficienza di qualità militari non diano affidamento di poter adempiere alle funzioni di ufficiale o sottufficiale pilota.

I dimessi cesseranno quindi dalla qualità di allievi ufficiali e di allievi sergenti piloti ed espleteranno la ferma nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare con il grado raggiunto. I medesimi, qualora non siano stati prosciolti per motivi disciplinari o per deficienti qualità militari potranno partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad altri concorsi per allievi ufficiali di complemento o per allievi specialisti dell'Aeronautica militare.

Qualora invece i dimessi intendessero partecipare a concorsi per allievi ufficiali o per allievi sottufficiali o allievi specializzati di altre Forze armate, potranno, a loro domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Aeronautica, previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione del distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza.

Art. 10.

Gli allievi ufficiali e sottufficiali incorporati in base al presente bando hanno l'obbligo di compiere un periodo minimo di sei mesi in qualità di sottotenente o sergente pilota presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare. Tale periodo di permanenza dovrà essere compiuto anche se gli allievi conseguiranno il brevetto di pilota militare dopo il 18° mese dalla incorporazione.

Art. 11.

Il Ministero della difesa-Aeronautica al momento in cui i sottotenenti piloti di complemento, reclutati in base al presente bando, dovrebbero essere congedati, ha la facoltà di trattenere in servizio coloro che ne abbiano inoltrato domanda.

Qualora i predetti vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha la facoltà, al momento in cui i sergenti piloti militari, reclutati in base al presente bando dovrebbero essere congedati, di scegliere fra coloro che abbiano inoltrato domanda, con le modalità e nel

numero da stabilire in relazione alle esigenze di servizio, gli elementi che per spiccate qualità militari, fisiche, intellettuali e per attitudine al volo siano ritenuti maggiormente idonei a continuare il servizio come sottufficiali di carriera.

Art. 12.

I sottotenenti di complemento ed i sergenti reclutati in base al presente concorso, con l'invio in congedo illimitato passeranno a far parte della forza in congedo dell'Aeronautica militare, e saranno soggetti all'obbligo dell'allenamento ed addestramento periodici secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

I militari in servizio di leva o trattenuti dell'Aeronautica militare che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando e siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

Le autorità gerarchiche dovranno esprimere sulla domanda motivato parere.

La domanda, redatta sulla base del predetto art. 3, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso di pilotaggio, riconoscendo, al Ministero la facoltà di aumentare tale ferma come previsto dal precedente art. 10.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo i militari stessi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 3° capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1955
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 120. — RAPISARDA

MODELLO DI DOMANDA
Carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi ROMA

Io sottoscritto figlio di . e di nato a (Prov. di . .) il appartenente al Distretto militare di . abitante a (1) (Prov. di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali piloti di complemento (oppure per allievi sergenti piloti a breve ferma) (2).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . . nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Io sottoscritto, in caso di esito favorevole del concorso, mi obbligo a compiere la ferma di mesi 18 a decorrere dal giorno dell'invio al corso militare di pilotaggio, ed a rinunciare a qualsiasi titolo di ammissione a ferma minore di quella ordinaria di leva o ad altro beneficio di riduzione della ferma che possa comunque sorgere durante la prestazione del servizio. Mi obbligo altresì a compiere un periodo minimo di sei mesi in qualità di (6) presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . .
2) . . . .
3) . . . .
. . . .

. . . . . addì . . . (data)

Firma . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: (7) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Allievo ufficiale o allievo sergente a seconda del titolo di studio posseduto.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, per dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

(6) Sottotenente ovvero sergente a seconda del concorso cui ha partecipato il candidato.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza, o di un notaio, o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(1258)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso al posto di segretario nell'Istituto d'arte di Massa (gruppo C, grado 11°)

Si comunica che la prova scritta del concorso per esami al posto di segretario nell'Istituto d'arte di Massa (gruppo C, grado 11°) avrà luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 5 aprile 1955, a partire dalle ore 8,30.

(1287)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.